



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 2/18/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA DI
INFORMAZIONE TELEVISIVA TELEUNO (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEUNO”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 3,
COMMA 7, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. BASILICATA N. 3BIS/2017 - PROC. 86/17/DZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la legge regionale n. 20, del 27 marzo 2000, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Basilicata;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la convenzione del 17 novembre 2011 che delega al CO.RE.COM. Basilicata l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Basilicata, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva, ha accertato, in data 31 luglio 2017, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS da parte della società Cooperativa Di Informazione Televisiva Teleuno, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleuno", per aver "effettuato trasmissioni pari ad ore 19 (diciannove)" dal giorno 29 maggio al giorno 4 giugno 2017.

Successivamente, il predetto Organismo regionale ha contestato, in data 20 settembre 2017, e notificato in pari data alla società sopra menzionata la violazione della disposizione normativa citata nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nelle giornate sopra menzionate.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare al predetto Comitato regionale per le comunicazioni apposti scritti difensivi in data 16 ottobre 2017, ha sostenuto la regolare trasmissione dei programmi televisivi sul servizio di media audiovisivo "Teleuno" nelle giornate di programmazione sopra indicate e, al contempo, ha richiesto all'Organismo regionale "di renderci nota la specifica dell'area di rilevazione per poter potenziare per il futuro il nostro segnale o evidenziare eventuali problemi tecnici che dovessero presentarsi".

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Basilicata, con apposita relazione, "pur valutando residuale lo scarto di ore non trasmesse, come evidenziato dal report del monitoraggio, non ritiene sussistano documentati e giustificati motivi per la mancata messa in onda".

La proposta del predetto Organismo regionale risulta meritevole di accoglimento.

Non può dubitarsi, infatti, del mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "Teleuno" in difformità da quanto prescritto dall'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, "il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di

programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”;

RITENUTO che, ad esito dell'esame della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Cooperativa Di Informazione Televisiva Teleuno, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleuno*”, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per non aver rispettato l'obbligo di trasmettere almeno ventiquattro ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 29 maggio e il giorno 4 giugno 2017;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b*), 2, *lett. a*), e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Cooperativa Di Informazione Televisiva Teleuno deve ritenersi di lieve entità in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato agli utenti e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici per la cooperativa stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2014 (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della società Cooperativa Di Informazione Televisiva Teleuno;

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Cooperativa Di Informazione Televisiva Teleuno, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Teleuno*", cod.fisc. 01442400766, con sede legale in Pignola (PZ), via Aldo Moro, n. 12, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 2/18/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 2/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 gennaio 2018

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi